

COMUNE DI CALVENE

**AREA VASTA “PROVINCIA DI
VICENZA”**

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Luoghi della celebrazione
- Art. 4 - Calendario e orario di celebrazione
- Art. 5 - Organizzazione del servizio
- Art. 6 - Allestimento della sala
- Art. 7 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato
- Art. 8 – Tariffe
- Art. 9 - Tutela dei dati personali
- Art. 10 - Disposizioni finali
- Art. 11 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale del Comune.

Art. 2

Funzioni

1. I matrimoni vengono celebrati dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile.
2. Il Sindaco può delegare per la celebrazione del matrimonio un Assessore o un Consigliere o un dipendente con la qualifica di Ufficiale di Stato Civile o il Segretario Generale o, su richiesta dei nubendi, cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 3

Luoghi della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti degli sposi nella sala del Consiglio comunale o nelle "pertinenze funzionali" dell'edificio dove ha sede la Casa Comunale, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 29 del 2007 del Ministero dell'Interno Area III Stato Civile.
2. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo in cui si trova lo/la sposo/a impedito/a per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo in relazione all'organizzazione del rito civile.

Art. 4

Calendario e orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati - in via ordinaria - all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:

• 1 Gennaio
• 6 gennaio
• 25 marzo (Santo Patrono)
• Domenica di Pasqua
• Lunedì dell'Angelo
• 25 aprile (Festa della Liberazione Nazionale)
• 1° maggio (Festa del Lavoro)
• 2 giugno (Festa della Repubblica)
• 15 agosto (Assunzione Maria Vergine)
• 1° novembre (Ognissanti)
• 8 dicembre (Immacolata)
• 25 dicembre (S. Natale)
• 26 dicembre (S. Stefano)
• 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.
• Sabato e domenica concomitanti con consultazioni elettorali

La celebrazione richiesta in orari diversi di cui ai precedenti commi, o per la quale sono forniti servizi aggiuntivi è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, della sala consiliare e degli spazi attigui, qualora utilizzati.

Art. 5

Organizzazione del servizio

1. Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno quindici giorni prima della data presunta di celebrazione.
2. Del pari, viene concordato con il predetto Ufficio anche l'allestimento della sala per la cerimonia i cui costi sono, comunque, a carico dei richiedenti stessi.
3. Nel caso di mancata celebrazione del matrimonio imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta ai sensi del presente Regolamento.
4. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.
5. In caso di mancata celebrazione del matrimonio alla data stabilita, per cause di forza maggiore, nulla è dovuto da parte del Comune per altre eventuali spese sostenute dagli sposi (rinfreschi, pranzi, addobbi, ecc.).

Art. 6

Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, riservandosi l'Amministrazione di addebitare ai richiedenti il rimborso delle spese di pulizia unicamente per luoghi esterni alla sede municipale.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5. E' consentito, come segno beneaugurante, gettare agli sposi esclusivamente riso o petali di fiori all'esterno della Sede Comunale.
6. Nel caso si verificano danni alle sale e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

Art. 7

Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi intendono far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a aventi i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
4. I matrimoni cui al presente articolo saranno celebrati esclusivamente nella casa comunale.

Art. 8

Tariffe

1. Si demanda alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe da applicare per l'uso della sala consiliare per i servizi di arredo, pulizia, custodia ed organizzazione in senso lato, il cui pagamento, in ogni caso, deve essere effettuato anteriormente alla data di celebrazione del matrimonio.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, cioè al Codice Civile, al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allo Statuto Comunale.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.